Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 29

GAZZETTA  UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 5 febbraio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dichiarazione di decadenza di decreto-legge

Nell'ultima riunione della Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è stato annunziato che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ha cessato di aver vigore per mancata conversione in legge il seguente decreto-legge di iniziativa del Ministro per le finanze.

« R. decreto-legge 6 gennaio 1941-XIX, n. 2, concernente l'approvazione del piano regolatore di massima per l'espansione della città di Roma verso il mare ».

Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

(404)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 ottobre 1942-XX, n. 1727.

Modificazioni al R. decreto 12 aprile 1939-XVII, n. 2243, che estende alla Libia le norme per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675;

Visto il R. decreto 12 aprile 1939-XVII, n. 2243, che estende alla Libia le norme vigenti nel Regno per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il R. decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 818, che approva lo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Udito il parere del Consiglio generale delle consulte corporative dell'Africa italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le corporazioni, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto 12 aprile 1939-XVII, n. 2243, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'art. 11 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il termine della denuncia per gli infortuni sul lavoro verificatisi in località ove non vi sia ufficio dell'Istituto assicuratore nè ufficio postale entro un raggio di 50 chilometri, è di 15 giorni ».

Art. 2.

L'art. 28 del R. decreto 12 aprile 1939-XVII, n. 2243, è sostituito dal seguente:

« Gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima imbarcati su navi iscritte ai compartimenti marittimi della Libia, sono assicurati presso la Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, a norma degli articoli 3 e 6, a seconda che dipendano da datori di lavoro cittadini italiani metropolitani o da cittadini italiani libici ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — RICCI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1943-XXI

Atti del Governo, registro 454, foglio 1. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 novembre 1942-XXI, n. 1728.

Modificazioni alle norme relative alla Commissione per studi fondiari nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 965, che istituisce una Commissione per studi fondiari nell'Africa Orientale Italiana, modificato con R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1956;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la permanenza fuori ruolo dei magistrati di cui al quarto comma dell'art. 1 del R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1956, è prorogato al 30 giugno 1943-XXI.

Art. 2.

E' abolita la corresponsione nel Regno dell'indennità prevista dall'art. 4 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 965, a favore dei magistrati, funzionari ed impiegati chiamati a far parte della Commissione per studi fondiari nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1729.

Concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940-XVIII, abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra in corso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra e le modalità per il suo conferimento;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano Militare Ordine di Malta; ai militarizzati, agli assimilati ed ai civili che abbiano collaborato con reparti impiegati in operazioni nella guerra in corso, ai marittimi ed al personale di volo delle linee di navigazione aerea sono applicabili, a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII, le disposizioni del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e successive modificazioni, con le varianti che risultano agli articoli seguenti.

Art. 2.

La croce al merito di guerra può essere concessa soltanto a coloro che, oltre ad avere tenuto un lodevole comportamento militare, si siano trovati in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio per non meno di cinque mesi complessivi in pericolo continuo particolarmente esposti all'offesa nemica, od abbiano compiuto un corrispondente insieme di missioni, od azioni navali od aeree di guerra;

b) abbiano riportato ferite o mutilazioni in combattimento che diano diritto al conferimento degli appositi distintivi;

c) abbiano tenuto contegno esemplare in più fatti d'arme o si siano distinti in operazioni di notevole importanza;

d) abbiano, se marittimi, compiuto un periodo di effettiva navigazione della durata complessiva di almeno cento giorni;

e) abbiano, se appartenenti al personale di volo delle linee di navigazione aerea, compiuto complessivamente almeno sessanta ore di volo per trasporti, fuori del territorio metropolitano, su percorsi particolarmente esposti all'offesa nemica.

Art. 3.

Alla memoria di coloro (militari, militarizzati, assimilati, civili) che, appartenendo alle Forze armate, o cooperando con esse, siano caduti sul campo, o siano deceduti in seguito a ferite o a lesioni prodotte dai mezzi bellici durante lo svolgimento di vere e proprie azioni di offesa o di difesa del nemico viene conferita la croce al merito di guerra.

La croce al merito di guerra può altresì essere concessa, ove ricorrano le condizioni richieste, a dispersi in azioni di guerra.

Art. 4.

La concessione della croce al merito di guerra può essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenza.

Non si potrà però mai conferire più di una croce per ciascun periodo di dodici mesi consecutivi di partecipazione alla guerra, anche se in tale periodo siano stati realizzati più titoli.

Gli insigniti di più croci al merito di guerra portano un solo nastrino e una sola insegna, anche se decorati di altre croci al merito di guerra conseguite per campagne precedenti. Le diverse concessioni sono distinte da una fino a tre corone reali applicate sul nastrino, di bronzo, di argento e di oro, a seconda del numero delle croci al merito di guerra che stanno a rappresentare.

Art. 5.

Le norme di cui all'art. 9 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, sono estese anche al Ministero dell'aeronautica nonchè al Ministero dell'Africa Italiana limitatamente per quest'ultimo al personale della parte coloniale dell'Esercito e del Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Art. 6.

Le concessioni sono fatte, oltre che dai Ministeri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Africa Italiana nei casi previsti dall'art. 9 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e dalle autorità di cui all'art. 4 del Regio decreto stesso, anche e sempre in seguito a proposta circostanziata:

a) da altri comandanti mobilitati non inferiori ai comandanti di Corpo d'armata per l'Esercito e corri-

spondenti per la Marina e l'Aeronautica, nonchè dai comandanti di Forze navali autonome o di grande unità aerea autonoma;

b) dai comandanti territoriali non inferiori ai comandanti di difesa territoriale per l'Esercito e corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica.

Art. 7.

Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra o per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento scadrà due anni dopo la data della conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1730.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della cura d'anime dell'Arcidiaconato e unione del canonicato semplice di San Pietro Apostolo, in Sarsina (Forlì).

N. 1730. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sarsina in data 10 agosto 1942-XX, relativo alla separazione della cura d'anime dell'Arcidiaconato e unione del canonicato semplice di San Pietro Apostolo, in Sarsina (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1731.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Monica e Massimo, in frazione Regina Margherita del comune di Collegno (Torino).

N. 1731. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino in data 24 ottobre 1941-XIX, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Monica e Massimo, in frazione Regina Margherita del comune di Collegno (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1732.

Autorizzazione alla Regia scuola tecnica commerciale di Ravenna ad accettare una donazione.

N. 1732. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica commerciale di Ravenna viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di lire cinquemila fatta dalla professoressa Carmela Bigoni allo scopo di istituire una borsa di studio per onorare la memoria degli ex alunni Tino Guerrini, Terzo Salvigni, Luigi Camerini e Aldo Minghetti.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1733.

Dichiarazione formale dei fini di quattro Confraternite, in Roccagorga (Littoria).

N. 1733. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di quattro Confraternite, in Roccagorga (Littoria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1734.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1734. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di nominali lire 50.000 in buoni del Tesoro novennali 1950 cedola 15 febbraio 1943-XXI, disposta in suo favore dal dottore Diego Martelli con atto pubblico in data 8 luglio 1942-XX, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del figlio Cleto, laureando in scienze agrarie presso la Regia università di Bologna, deceduto l'11 marzo 1941-XIX, e da conferirsi ogni due anni ad un laureando o laureato da non oltre cinque anni in scienze agrarie del predetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1943-XXI, n. 10.

Modificazione al R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1196, riguardante il collocamento fuori ruolo di personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927-V, n. 13, riguardante la costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani »;

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura Salentina « L. Starace Cilento » approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1161;

Visto il R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1196, con cui venne stabilito il contingente del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che può essere collocato fuori ruolo per prestar servizio presso l'Azienda Tabacchi Italiani e presso l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura Salentina « L. Starace Cilento »;

Visti i Regi decreti 9 marzo 1939-XVII, n. 533, e 6 giugno 1940-XVIII, n. 686;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni al suddetto R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1196;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella del personale da collocare fuori ruolo per prestare servizio presso l'Azienda Tabacchi Italiani e presso l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura Salentina « L. Starace Cilento » di cui all'art. 1 del R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1196, è sostituita dalla seguente:

PER L'AZIENDA TABACCHI ITALIANI

Personale tecnico direttivo e personale amministrativo di prima categoria:

grado 6° . . . . N. 3
grado 7° . . . . » 1

Personale tecnico esecutivo di seconda categoria:

Capi tecnici principali (grado 8°) . N. 2
Capi tecnici (grado 9°) . . . . . » 1
Capi tecnici aggiunti di 1ª classe (grado 10°) . . . . » 1

PER L'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA TABACCHICOLTURA SALENTINA « LUIGI STARACE CILENTO »

Personale tecnico direttivo:

grado 6° . . . . N. 1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Calatafimi, addì 3 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 6. — MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla rettifica dei prezzi delle cicerchie

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a parziale rettifica delle disposizioni relative ai prezzi dei legumi secchi, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 28 novembre 1942-XXI, ha precisato che il prezzo di cessione delle cicerchie dal grossista distributore al dettagliante, per merce telata, resa franco negozio del dettagliante, deve intendersi di L. 424 al quintale, anzichè di L. 417.

p. *Il Ministro:* PASCOLATO

(409)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai compensi per le spese di ammasso, frantumazione e denocciolatura delle carrube prodotte nella campagna 1942.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato in lire 14,50 al quintale, esclusa la tassa sull'entrata, il compenso per le spese di ammasso, e in lire 10 al quintale il compenso per le spese di frantumazione e di denocciolatura delle carrube prodotte nella campagna 1942.

p. *Il Ministro:* PASCOLATO

(410)

Norme per l'applicazione della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1289, concernente l'assunzione a carico dello Stato dell'onere delle quote integrative di prezzo da corrispondere ai conferenti, in aggiunta ai prezzi base per i cereali e le fave da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno.

Con decreto Ministeriale 19 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 1943-XXI, registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio 355, emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono state dettate norme per l'applicazione della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1289, concernente l'assunzione a carico dello Stato dell'onere delle quote integrative di prezzo da corrispondere ai conferenti, in aggiunta ai prezzi basi per i cereali e le fave da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno.

(406)

Norme per l'applicazione della legge 24 luglio 1942-XX, n. 978, concernente l'assunzione a carico dello Stato dell'onere dei premi e della maggiorazione di prezzo per il grano da seme da corrispondere ai conferenti, in aggiunta ai prezzi base ed alle quote integrative di prezzo per i cereali e le fave da conferire agli ammassi.

Con decreto Ministeriale 15 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 1942-XXI, registro numero 21 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 298, emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono state dettate norme per l'applicazione della legge 4 luglio 1942-XX, n. 978, concernente l'assunzione a carico dello Stato dell'onere dei premi e della maggiorazione di prezzi per il grano da seme da corrispondere ai conferenti, in aggiunta ai prezzi base ed alle quote integrative di prezzo per i cereali e le fave da conferire agli ammassi.

(407)

Norme per il pagamento nel Governatorato della Dalmazia della maggiorazione di prezzo dei grani di lire venti al quintale di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1942-XX, n. 978, e per il rimborso delle maggiori spese per l'accelerato conferimento di cui all'art. 2 della stessa legge.

Con decreto Ministeriale 15 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1943-XXI, registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio 348, emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono state dettate norme per il pagamento nel Governatorato della Dalmazia della maggiorazione di prezzo dei grani di L. 20 al quintale, di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1942-XX, n. 978, e per il rimborso delle maggiori spese per l'accelerato conferimento, di cui all'art. 2 della stessa legge.

(408)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^{a} PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 4 febbraio 1943-XXI - N. 23

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,60	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	84,90
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,90
Id. 5 % (1935)	88,075
Redimib. 3,50 % (1934)	77,05
Id. 5 % (1936)	93,775
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,65
Id. 4 % (15-12-43)	99,65
Id. 5 % (1944)	99,35
Id. 5 % (1949)	93,925
Id. 5 % (15-2-50)	93,875
Id. 5 % (15-9-50)	93,875
Id. 5 % (15-4-51)	93,80

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 25 gennaio 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI i poteri conferiti al sig. Ponziano Vergari, commissario della Società anonima cooperativa Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Montefalco.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 17 gennaio 1943-XXI, si riconferma, per il triennio 1943-1945, nell'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « La casa economica fascista » già Società anonima cooperativa per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche fra i tranvieri di Roma, con sede in Roma, il comm. avv. Roberto Partini, il quale durante il suo richiamo alle armi sarà sostituito nella carica dal dott. Nicola Narracci.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 gennaio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Firenze, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Consorzio produttori latte » Empoli, con sede in Empoli, ed alla nomina del rag. Galli Corrado a commissario della Cooperativa stessa.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 gennaio 1943-XXI, si prorogano al 31 dicembre 1943-XXII, i poteri conferiti al sig. Orlando Saccardi, commissario della Società anonima cooperativa Consorzio fra gli esercenti latterie di Livorno.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 gennaio 1943-XXI, i poteri conferiti al sig. Ernesto Bonaiti, commissario della Società anonima cooperativa di consumo « La Moderna », con sede in Lecco, sono prorogati al 30 aprile 1943-XXI

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 1° febbraio 1943-XXI, si prorogano al 31 luglio 1943-XXI i poteri conferiti al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Società anonima cooperativa edilizia « L'Azzurra », con sede in Roma.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 1° febbraio 1943-XXI, si scioglie la Società anonima cooperativa produttori carciofi, con sede in Priverno, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, e si nomina il liquidatore nella persona del rag. Clinio Ludovisi.

(394)

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1943-XXI a pagina 295, prima colonna, all'art. 2, rigo 5° delle disposizioni sulla disciplina della distribuzione ed utilizzazione delle pelli di importazione e di alcuni tipi di pelli conciate, impartite dal Ministero delle corporazioni, tra le parole « alla » e « Federazione » devono intendersi inserite le seguenti parole: « *Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini o alla* ».

(395)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 marzo 1939-XVII, col quale il cav. Giovanni Bisson è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montagnana, con sede in Montagnana;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito del decesso del predetto cav. Giovanni Bisson;

Dispone:

Il signor Serafino Capra è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montagnana, con sede in Montagnana (Padova), in sostituzione del cav. Giovanni Bisson, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(373)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, con sede nel comune di Tres (Trento).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, avente sede nel comune di Tres (Trento).

(392)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso straordinario a 12 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Regia marina;

Vista la legge 5 maggio 1941, n. 470 riguardante i concorsi e trasferimenti nei Corpi del Genio navale e delle Armi navali;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, n. 1213, contenente le norme di attuazione della predetta legge;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 32636/2 in data 23 ottobre 1942-XX;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso straordinario per titoli a 12 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Notificazione di concorso straordinario per titoli a 12 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.

Art. 1.

E' aperto un concorso straordinario per titoli per la nomina di n. 12 tenenti in servizio permanente nel Corpo delle armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i tenenti ed i sottotenenti di complemento delle Forze armate che siano in possesso della laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica, ovvero in chimica o in chimica industriale o in fisica e che abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo da ufficiale.

Art. 4

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani o albanesi, di razza non ebraica;

b) essere iscritti al P.N.F.;

c) non avere superato il 30° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dalla appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

con ambo gli occhi: V = $\frac{1}{2}$ = a 5 metri di distanza;

con l'occhio peggiore: V = $\frac{1}{4}$ = a 5 metri di distanza.

E' tollerata la miopia semplice, senza alterazioni del fondo oculare e senza astigmatismo, la quale non oltrepassi le tre diottrie e che, con correzione, raggiunga il visus nei limiti sopra indicati.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate Holmgreen dovrà essere assolutamente normale e così pure normale dovrà essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

L'ammissione al concorso degli ufficiali di complemento del Regio esercito e della Regia aeronautica è subordinata al nulla osta del competente Ministero.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali;

Membri: un ufficiale superiore delle Armi navali di grado non inferiore a tenente colonnello o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non rivesta la carica di direttore generale delle Armi ed armamenti navali, un ufficiale generale delle Armi navali; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

b) documento comprovante l'iscrizione al P.N.F. (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante a seconda dell'età l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese, e il giorno dell'iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Questo ultimo certificato redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati) di data non anteriore al 10 marzo 1940;

d) diploma originale di laurea, oppure la copia autentica di esso, rogata dal Regio notaio;

e) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione);

f) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta, rilasciato dalla autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

i) stato di servizio o foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

m) titoli scientifici eventualmente posseduti dall'aspirante.

I documenti di cui alle lettere a), f), g), h) ed i) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere a), g) ed h).

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che risiedono all'estero, nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Il Ministro potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato dal 1° comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre, essere accordata sotto riserva in relazione a quanto è detto nel precedente art. 7.

Art. 10.

Lo stipendio iniziale è di L. 13.640 annue, a cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2530 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni di legge.

Art. 11.

La Commissione, in base ai titoli professionali, alle note caratteristiche riportate durante il servizio militare nonchè ad altri titoli eventualmente posseduti, assegnerà a ciascun candidato un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalle medie dei punti attribuiti al candidato stesso da ciascun membro della Commissione.

La classificazione finale sarà fatta in base al punto di merito di cui al comma precedente.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso delle spese di viaggio personale in 2ª classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia accademia navale.

Essi possono essere, quindi inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le università del Regno per completare la loro cultura professionale.

Dopo il corso teorico, gli ufficiali seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno.

Art. 14.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(396)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.